

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 281

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - GIAGONI - ENNAS - MELE - SAIU - MANCA Ignazio

il 6 agosto 2021

Interventi a favore delle campagne antincendio a seguito della particolare pericolosità del fenomeno nell'Isola. Coinvolgimento dei cacciatori nelle attività di prevenzione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Atteso che gli incendi boschivi sono ogni anno uno dei principali fattori di rischio per la popolazione, per il patrimonio ambientale e paesaggistico e fungono da deterrente alle attività turistiche e del terziario.

Considerati i gravi danni che essi causano alle economie dei settori agro-pastorali, industriali e turistici e che gli stessi interessano con sempre maggiore frequenza anche le zone residenziali urbane, sub-urbane e di villeggiatura.

Considerato che i cambiamenti climatici in atto determinano, purtroppo, condizioni sempre più favorevoli all'insorgenza degli incendi e ad una maggiore severità degli stessi.

Viste le disposizioni in materia di risorse da mettere a disposizione per la lotta agli incendi, contenute nella legge quadro nazionale 21 novembre 2000, n. 353, in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, commi 1 e 2 p. m, articolo 5, comma 2 e articolo 7, comma 1, ed in particolare il disposto di cui al punto b) del comma 3 della su citata legge quadro.

Viste le deliberazioni della Giunta regionale in materia di prescrizioni antincendio ed in particolare l'ultima in ordine cronologico, deliberazione della Giunta regionale n. 15/7 del 23 aprile 2021, nella quale viene dato particolare risalto alla previsione ed alla prevenzione nella lotta attiva contro gli incendi.

Ritenuto, quindi che, alla luce delle indicazioni e delle prescrizioni della normativa in materia, potenziare le zone di avvistamento dei focolai riduce in modo determinante i tempi d'intervento delle forze aeree e di terra.

Considerato che per potenziare tali strategie di prevenzione occorre incrementare in maniera significativa le risorse umane a sostegno del personale di postazione di vedetta al momento disponibile.

Preso atto che la categoria dei cacciatori, in regola con i documenti richiesti e muniti di tessera associativa e copertura assicurativa, sono organizzati su base volontaria e statutaria per attività di difesa dell'ambiente, conservazione degli habitat ed effettuazione di giornate ecologiche.

In un contesto di tale gravità quale quello che si prospetta nelle stagioni estive, con la presente proposta si intende stimolare ed incentivare la partecipazione su base volontaria dei cacciatori sardi alla lotta contro gli incendi.

Tutte le procedure programmate dagli Organi preposti indicano che l'avvistamento e la segnalazione tempestiva dei focolai d'incendio sono alla base dell'attività di prevenzione e considerano quale punto critico il rapporto temporale tra la segnalazione ai centri operativi e l'immediatezza degli interventi aerei e da terra.

È evidente, quindi, che il coinvolgimento su base volontaria di migliaia di cacciatori nella programmazione del piano antincendio regionale può risultare di vitale importanza per gli effetti decisivi di interventi più celeri.

In tale ottica va attentamente considerato l'instimabile patrimonio di conoscenze pratiche e geografiche del territorio e degli habitat, proprio del mondo venatorio, che, unito alla naturale vicinanza con l'ambiente campestre, rurale e boschivo, costituisce un prezioso supporto alle attività di prevenzione di cui sopra.

Altri punti di valore assoluto sono la presenza capillare su tutto il territorio isolano dei praticanti l'attività venatoria, presenti anche nelle zone più periferiche, isolate e difficili da raggiungere, la loro fondamentale conoscenza delle reti viarie campestri e di quelle sentieristiche ed escursionistiche e della basilare conoscenza della praticabilità e della manutenzione delle stesse, fattori indispensabili per le attività di soccorso da terra.

Ai cacciatori, si ripete, in regola con la documentazione richiesta per l'esercizio della caccia e con la relativa copertura assicurativa, che su base volontaria presteranno la loro opera, nelle ore di maggior rischio incendi di almeno una giornata, in qualità di avvistatori e segnalatori d'incendi, nelle zone rurali e boschive sarde, viene riconosciuto un rimborso onnicomprensivo pari all'importo dovuto per il Contributo regionale per la caccia, attualmente pari a euro 25.

L'Assessorato competente al piano annuale antincendi, acquisiti dalle Associazioni venatorie gli estremi dei cacciatori che, volontariamente ed entro tempi stabiliti, si siano resi disponibili all'attività illustrata nel periodo precedente, programmerà il loro inserimento a tale titolo nel piano annuale regionale antincendi.

L'Assessorato competente emanerà le direttive per tale attività che, certificata nei modi di legge, sarà coordinata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale e/o dalla Protezione civile della Sardegna.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al potenziamento delle attività antincendio in Sardegna, ai sensi della normativa vigente regionale e nazionale, con particolare riferimento alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Art. 2

Potenziamento dell'attività di prevenzione

1. La Regione, che approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, potenzia l'attività di prevenzione, con il coinvolgimento anche dei cacciatori, in qualità di vedette e segnalatori d'incendi.

2. La collaborazione dei cacciatori, di cui alla presente legge, si svolge nell'ambito dell'attività di prevenzione, è programmata, fin dal prossimo piano antincendi della stagione 2022 ed è su base volontaria.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente acquisisce per tempo, dalle associazioni venatorie, i nominativi dei cacciatori in regola con la documentazione richiesta per svolgere l'attività venatoria e della validità della prescritta polizza assicurativa che comprenda la copertura dei rischi derivanti da eventi dannosi accaduti in tali giornate ecologiche, su base volontaria.

4. Ai cacciatori in regola con la documentazione di cui al comma 3 e con la copertura assicurativa che siano disponibili a partecipare ad almeno una giornata, ricadente nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, in qualità di avvistatori e segnalatori d'incendi, nelle zone rurali e boschive del proprio comune di residenza, è riconosciuto un rimborso onnicomprensivo pari

all'importo dovuto per il contributo regionale per la caccia, attualmente pari a euro 25.

5. L'Assessorato competente emana le direttive per lo svolgimento di tale attività che, certificata nei modi di legge, è coordinata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale o dalla Protezione civile della Sardegna.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare nel bilancio di previsione in conto della missione 09 - programma 05 - titolo 1.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).